



Prot. n. 226/AP
Napoli, 27 Giugno 2014

**A tutti i Centri p.a.
Associati ASPAT
Loro Sedi**

ATTENZIONE

**Oggetto: Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 (art.27 comma 2).
Abrogazione del comma 3 dell'art. 8-ter D.L.vo 502/92 relativo alla
previa autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie finalizzata al rilascio del Decreto Sindacale di apertura
ed esercizio.**


Egregi Associati,

il Governo Renzi, nell'ambito delle normative afferenti alle misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa, **ha adottato il Decreto Legge n. 90 con il quale ha abrogato la previa verifica regionale di compatibilità al fabbisogno** (cd. autorizzazione alla realizzazione) per il rilascio alle Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie da parte del Sindaco del relativo Decreto di Apertura ed Esercizio.

L'abolizione della succitata norma di autorizzazione impatta senza alcun dubbio con quanto già previsto al comma 60 della L.R. n. 5 del 6/5/2013 e, pertanto, la scrivente Associazione, si riserva, dopo i necessari approfondimenti normativi e le consultazioni presso la Pubblica Amministrazione, di ritornare sul delicato argomento con il consueto discernimento.

Mille cordialità.


Il Presidente
Dr. Pier Paolo Polizzi



Aspat Campania
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale

Centro Direzionale Isola E/3 – Torre Avalon
80143 NAPOLI

Partita IVA e Codice Fiscale 05964321217
Telefono 081 7345053 Fax 081 7345679
E-mail aspatinforma@gmail.com
Web www.aspatcampania.it



DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

(GU n.144 del 24-6-2014)

Art. 27.

(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)

1. All'articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole “di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie” sono aggiunte le seguenti: “nei limiti delle risorse del fondo stesso”;

b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole “in misura definita in sede di contrattazione collettiva” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)”;

c) al comma 4, primo periodo, le parole “ Per i contenuti” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti”.

→ 2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole “ da quaranta” sono sostituite dalle seguenti: “ da trenta”.

4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanità decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità è ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

Testo abrogato del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502 recante:

“Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”

Art. 8-ter

Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.

3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.